

Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 16 maggio 2011 — X Technology Swiss GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-429/10 P) ⁽¹⁾

[Impugnazione — Marchio comunitario — Segno consistente nella colorazione parziale di un prodotto — Colorazione arancio della punta di una calza — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Regolamento (CE) n. 40/94 — Art. 7, n. 1, lett. b)]

(2011/C 252/20)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: X Technology Swiss GmbH (rappresentanti: avv.ti A. Herbertz e R. Jung)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 15 giugno 2010, causa T-547/08, X Technology Swiss/UAMI, con cui il Tribunale ha respinto il ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 6 ottobre 2008 di rigetto del ricorso avverso la decisione dell'esaminatore che ha rifiutato la registrazione come marchio comunitario del segno consistente nella colorazione arancio della punta di una calza per prodotti della classe 25 — Carattere distintivo di un segno consistente nella colorazione parziale di un prodotto

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La X Technology GmbH è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 301 del 6 novembre 2010.

Ordinanza della Corte 31 marzo 2011 — Volker Mauerhofer/Commissione europea

(Causa C-433/10 P) ⁽¹⁾

[Impugnazione — Progetto sostenuto dall'Unione in Bosnia-Erzegovina — Contratti conclusi tra la Commissione e un consorzio nonché tra quest'ultimo e taluni esperti — Circolare di servizio della Commissione che modifica il suo contratto con tale consorzio — Ricorso di annullamento di detta circolare di servizio proposto da uno degli esperti — Ricevibilità — Ricorso per risarcimento danni — Responsabilità extracontrattuale dell'Unione — Nesso di causalità tra la circolare di servizio della Commissione e il danno che l'esperto asserisce di aver subito]

(2011/C 252/21)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Volker Mauerhofer (rappresentante: J. Schartmüller, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentante: S. Boelaert, agente)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso l'ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) 29 giugno 2010, causa T-515/08, Mauerhofer/Commissione, con cui il Tribunale ha respinto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 9 settembre 2010, recante riduzione del numero dei giorni di lavoro effettuati dal ricorrente per adempiere le mansioni derivanti da un contratto di perizia, che quest'ultimo poteva fatturare alla Commissione (contratto n. MC/5043/025/001/2008 — «Analisi della cartografia della catena di valore»), concluso con il responsabile di un progetto realizzato in Bosnia e Erzegovina in esecuzione del contratto quadro «EuropeAid/123314/C/SER/multi — Lotto 5 — «Studi, valutazioni e presentazioni nel settore del commercio, delle imprese e dell'integrazione economica regionale» — Assenza di atto impugnabile

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Mauerhofer è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 301 del 6.11.2010.

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 24 giugno 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Vorarlberg — Austria) — causa promossa da projektart Errichtungsgesellschaft mbH, Eva Maria Pepic, Herbert Hilbe

(Causa C-476/10) ⁽¹⁾

[Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Libera circolazione dei capitali — Art. 40 e allegato XII dell'Accordo SEE — Acquisto di una residenza secondaria sita nel Land del Vorarlberg (Austria) effettuato da cittadini del Principato del Liechtenstein — Procedura di autorizzazione preventiva — Ammissibilità]

(2011/C 252/22)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Vorarlberg

Parti nella causa principale

projektart Errichtungsgesellschaft mbH, Eva Maria Pepic, Herbert Hilbe

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Vorarlberg — Interpretazione dell'art. 6, n. 4 della direttiva del Consiglio 24 giugno 1988, 88/361/CEE, per l'attuazione dell'articolo 67 del Trattato CEE (GU L 178, pag. 5) — Acquisto di una residenza secondaria, situata in uno Stato membro dell'Unione, effettuato da cittadini di uno Stato terzo, parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo (Liechtenstein) — Normativa nazionale di detto Stato membro che subordina siffatti acquisti ad una procedura di autorizzazione